

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Intervallo di tempo di mercato e periodo rilevante
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 2.1. lettere ff) e hhhh) del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Publicata in data

1. Premessa

L'articolo 2, comma 2.1, lettera ff) della Disciplina prevede che per intervallo di tempo di mercato (Market Time Unit – MTU, nonché al plurale Market Time Units – MTUs) si intende il periodo temporale, al quale sono riferite le offerte su MGP e MI costituito da uno o più periodi rilevanti, come definito nella DTF.

L' Articolo 2, comma 2.1. lettera hhhh) della Disciplina prevede che per periodo rilevante si intende il periodo temporale minimo rispetto al quale possono essere registrate le nomine sulla PN come definito nelle DTF.

2. Intervallo di tempo di mercato

Gli intervalli di tempo (MTUs) ai quali possono essere riferite le offerte su MGP e MI sono i seguenti:

- 15 minuti (pari al periodo rilevante) ovvero l'intervallo di tempo di mercato minimo;
- 30 minuti, limitatamente a MGP e MI-A;
- 60 minuti.

3. Periodo rilevante

Il periodo rilevante ai fini della registrazione delle nomine sulla PN è pari al quarto d'ora.